

La Consulta si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, ritenendo che l'attività di massaggio shiatsu, rientrante nella categoria delle discipline bionaturali, può essere legittimamente svolta.

La legge che detta le norme in materia di discipline bionaturali è la Legge regionale n. 2/2005.

La citata sentenza della Corte costituzionale (n. 98/2013) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 3/2012, per contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. (potestà legislativa concorrente Stato/Regioni), in quanto la Regione non può creare figure professionali. La norma sottoposta al giudizio di costituzionalità, infatti, definisce, per sottrazione, la figura professionale dell'operatore in discipline bionaturali.

Tuttavia, il D.d.u.o. 31/01/2013, n. 646 cita: “in coerenza con la costante giurisprudenza costituzionale, con il registro [per gli operatori in discipline bionaturali] non si intende istituire surrettiziamente una figura professionale (la cui istituzione sarebbe di competenza statale)”.

Pertanto, la SCIA dovrebbe essere accettata, in quanto trattasi di un'attività imprenditoriale, e non perché soggetta a requisiti.